

Sezione Territoriale di Monasterolo di Savigliano

ORDINANZA N. 05/2019

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

Vista la richiesta di chiusura strada, presentata dalla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Scarnafigi (CN), Via Monasterolo 10, P.I. 03120660042, per poter effettuare i lavori straordinari di asfaltatura e messa in sicurezza di parte di Via Serasina, Via San Paolo e Via Circonvallazione.

Ravvisata la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza, nell'intento di consentire la sicurezza della manifestazione, e di agevolare la sosta dei visitatori;

Sentito il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

Visti gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) - c) - e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

Vista la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

ORDINA

Che sia istituito e il **DIVIETO DI TRANSITO** (Fig. II 46 Art. 116 R.E. del Codice della Strada), dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 a partire da giovedì 02 **Maggio 2019 fino a martedì 14 Maggio 2019**, per tutte le categorie di veicoli, nelle seguenti aree pubbliche:

- VIA Serasina (tratto compreso tra l'intersezione con Piazzetta Donatori del Sangue e Vicolo della Roida);
- Via San Paolo (tratto compreso tra l'intersezione con la S.P. 129 ed il civico 26 della stessa Via San Paolo);
- Via Circonvallazione (tratto compreso tra l'intersezione con Via San Paolo ed il civico 21 della stessa Via Circonvallazione)

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere correttamente installata ed illuminata e successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495).

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, lì 30 Aprile 2019

II Comandante
Corpo Unificato di Polizia Locale
Unione Terre della Pianura
Commissario Cape, di Polizia Locale MARTINI Rocco